

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 20 marzo 2024

**9) PIATTAFORMA CNF NEGOZIAZIONE ASSISTITA  
(RELATORE DI TILLIO)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario,

- richiamata la precedente delibera, assunta nella seduta del 22/02/2024, con la quale questo Consiglio, preso atto della relazione dei Cons. Ronca e Zuccarini in merito all'incontro EAC organizzato dal CNF, svoltosi nei giorni 15 e 16 febbraio 2024, si è riservato di compiere ulteriori approfondimenti sulle tematiche ivi illustrate, rinviando ad una successiva seduta per le eventuali determinazioni conseguenti;

- premesso, al riguardo, che gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2004, come modificato dal D.L.vo n. 149/2022, instaurati dal 1° marzo 2023, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'Ordine, secondo quanto previsto al comma 3ter del medesimo articolo, che testualmente dispone quanto segue: *“L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”*;

- considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del richiamato D.L. n. 132/2014, i difensori che sottoscrivono l'accordo di negoziazione assistita sono, altresì, tenuti, per fini meramente statistici, a trasmetterne copia al COA del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al COA presso cui è iscritto uno degli Avvocati, mediante l'utilizzo di una piattaforma del CNF all'uopo dedicata, per consentire, con cadenza annuale, il monitoraggio degli stessi e la conseguente trasmissione dei dati al Ministero della Giustizia;

- preso atto che il CNF, di concerto e con il supporto della FIIF, ha di recente sviluppato una piattaforma unica nazionale per il deposito, a cura degli Avvocati, delle copie degli accordi di negoziazione assistita, che consente, con una sola operazione, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, e la comunicazione ai fini statistici, di cui all'art. 11 del medesimo D.L. n. 132/2014;

- rilevato, in particolare, che detta piattaforma nazionale ha dotato gli Ordini di uno strumento semplificato per rispondere, in tempi più brevi, agli obblighi imposti dalla legge, fornendo agli stessi un servizio idoneo ad adempiere alle incombenze di conservazione a norma e di rilascio della copia autentica degli accordi in materia di diritto di famiglia depositati, di cui al richiamato comma 3ter dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, e di consentire, nel contempo, al CNF di assolvere, a propria volta, all'obbligo normativo del monitoraggio nazionale delle procedure di negoziazione assistita, di cui al richiamato art. 11 del medesimo D.L. n. 132/2014;

- rilevato, in particolare, che il predetto applicativo prevede che l'accettazione dei depositi degli accordi in esame possa essere impostata sull'opzione "MANUALE" o "AUTOMATICA", comportando, nel primo caso, che l'operatore o il delegato possa verificare, attraverso l'area "archivio depositi", che il documento inviato dall'Avvocato sia correttamente formato e sia leggibile, o, nel secondo caso, che il predetto controllo non venga effettuato ed il relativo deposito non sia, quindi, assoggettato ad alcun tipo di verifica di rispondenza al dettato normativo;
- preso atto che, come da comunicazione *standard* del CNF, l'accettazione dei depositi degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia, afferenti alla competenza di questo COA, risulta impostata sulla modalità "AUTOMATICA", con la conseguenza, espressamente rappresentata dal medesimo CNF, che sui dati e sui documenti versati nel sistema "*non viene effettuato alcun controllo, né formale, né sostanziale, e che dati e documenti verranno trasferiti in conservazione*", così come trasmessi dall'Avvocato depositante, con conseguente raccomandazione al medesimo "*di prestare la massima attenzione in ordine all'esattezza, completezza e leggibilità dei dati e dei documenti inoltrati, non essendo né il COA né il CNF responsabili di inesattezze o incompletezze incorse in fase di deposito*";
- rilevata, per l'effetto, la necessità di conformare l'attività dello scrivente Ordine al nuovo assetto applicativo risultante dall'attivazione del suddetto portale del CNF;

delibera

che, relativamente agli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014, come modificato dal D.L.vo n. 149/2022, per effetto della attivazione del portale CNF denominato "Negoziazione Assistita", su cui gli stessi vengono caricati, ove l'accettazione dei predetti accordi risulta impostata sulla modalità "AUTOMATICA", questo Ordine non sia tenuto ad effettuare alcun controllo, né formale né sostanziale, in ordine all'esattezza, completezza e leggibilità dei dati e dei documenti inoltrati dai difensori.

Delibera, altresì, che l'obbligo di conservazione dei predetti dati e documenti da parte del COA venga assolto esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dal CNF.

Dispone che il presente deliberato venga comunicato agli iscritti mediante lettera informativa.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squartecchia